

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1883/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/87<sup>(5)</sup>, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata su base trimestrale prendendo in conto la differenza tra il prezzo di intervento per il mais, applicabile il primo mese del periodo in questione, e i prezzi cif ritenuti per il calcolo del prelievo per il mais, e moltiplicandola per il coefficiente 1,6; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che è necessario fissare durante il periodo transitorio previsto a titolo II del regolamento (CEE) n.

1009/86 restituzioni alla produzione differenti per l'amido di mais e la fecola di patate, l'amido di grano, l'amido di riso; che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2169/86 prevede che la restituzione da pagare in caso di mancanza della prova dell'origine dell'amido è quella fissata per l'amido di grano aggiustata con i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo delle restituzioni, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1914/88 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, sono fissate come segue:

	<i>ECU/t</i>
i) per l'amido di mais e prodotti derivati dell'amido di mais:	104,00
ii) per l'amido di riso e prodotti derivati dell'amido di riso:	102,40
iii) per l'amido di grano e prodotti derivati dell'amido di grano:	100,80
iv) per la fecola di patate e prodotti derivati della fecola di patate:	104,00

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 132 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 19.